CAMERA DEI DEPUTATI N. 3155-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **BRUSASCA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

alla Presidenza il 30 agosto 1957

Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23

Presentata alla Presidenza il 23 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il regolamento all'esame è stato equamente risolto un delicato problema fiscale concernente l'assoggettabilità dei cittadini svizzeri residenti od aventi interessi in Italia alle imposte straordinarie sul patrimonio riscosse dallo Stato italiano nel dopoguerra.

Nella dettagliata relazione del Governo sono esposti con esattezza i termini della questione.

La soluzione, che procurerà notevoli entrate all'Erario, contempla alcune deroghe alla legislazione nazionale a favore dei cittadini svizzeri: essa ha perciò richiesto la legge speciale che viene proposta dal Governo e che la II Commissione raccomanda all'approvazione alla Camera.

BRUSASCA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato il regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al Rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Regolamento suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.